

N. 2588-2285-2352-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(Relatore: **FEDERICO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**FORLANI**)

E DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(**COMPAGNA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**ANDREATTA**)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(**LA MALFA**)

Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193,
per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima

Presentato il 12 maggio 1981

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODEO, POTÌ, SEPIA, LIOTTI, CRESCO, REINA, ANDÒ

Presentata il 27 gennaio 1981

Proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, riguardante
interventi straordinari per la pesca marittima

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASALINO, SICOLO, PERNICE, COMINATO, BOCCHI, TAMBURINI, PANI, BALDASSARI, CALAMINICI, CUFFARO, FORTE SALVATORE, GRADI, MANFREDINI, MONTELEONE, OTTAVIANO, DI CORATO, CARMENO, GRADUATA, ANGELINI, GAMBOLATO, RAMELLA, IANNI, CANULLO, PERANTUONO, AMARANTE, POLITANO, SPATARO, MACIS, DI GIOVANNI, ALICI

Presentata il 17 febbraio 1981

Norme per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di gasolio a favore dei pescatori e per favorire il risparmio energetico

Presentata alla Presidenza il 28 maggio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 31 dicembre scorso è venuta a scadenza la legge 29 febbraio 1980, n. 57, che autorizzava la concessione a ciascuna nave adibita alla pesca professionale marittima, di un contributo straordinario alle spese di gestione commisurato alle miglia percorse.

Tale misura è stata prorogata dal Governo per sei mesi con l'adozione del decreto-legge 7 marzo 1981, n. 57, che, come è noto, non è stato possibile convertire in legge entro i termini costituzionali.

Si è reso quindi necessario adottare l'ulteriore decreto-legge 11 maggio 1981, n. 153, del quale si chiede ora la conversione, in modo da riequilibrare il rapporto tra costi e ricavi delle imprese di pesca, ivi comprese quelle adibite alla pesca oceanica, alteratosi ulteriormente per il forte aumento del prezzo del carburante.

Si tratta indubbiamente di un provvedimento transitorio ed indispensabile per aiutare le imprese di pesca a superare la eccezionale congiuntura sfavorevole, caratterizzata oltre che dal continuo aumento

del costo energetico, da una riduzione drastica delle catture e dalle importazioni indiscriminate e agevolate, in attesa dell'approvazione e dell'attuazione di misure di carattere strutturale del tipo di quelle previste dai progetti, d'iniziativa del Governo e parlamentare, che la X Commissione trasporti è in attesa da tempo di poter discutere in sede legislativa.

La proposta di legge n. 2285 si propone lo stesso obiettivo, ma fissa la durata del contributo ad un anno, con decorrenza 1° gennaio 1981, il che comporterebbe un onere a carico del bilancio dello Stato di 25 miliardi.

La proposta di legge n. 2352 eleva il contributo straordinario, di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 57, a lire 150 al chilogrammo anche per l'esercizio finanziario 1981, con un onere per il tesoro di 50 miliardi.

A nessuno sfugge certo - e la Commissione lo ha rilevato - la delicatezza del momento che potrebbe costituirsi tra

l'auspicabile entrata in vigore del disegno di legge in questione e l'approvazione del provvedimento organico sulla pesca marittima, attesi anche i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria in tema di salvaguardia delle condizioni di concorrenzialità delle imprese. Anche per questo si confida in una sollecita definizione dell'iter del provvedimento organico per la

razionalizzazione e il riordino della pesca marittima.

Pur esprimendo alcune perplessità circa la congruità dello stanziamento disposto rispetto alle effettive esigenze, si raccomanda la rapida approvazione del disegno di legge n. 2588.

FEDERICO, *Relatore.*

TESTO
DEL GOVERNO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, recante intervento straordinario a favore della pesca marittima.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, recante intervento straordinario a favore della pesca marittima, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

All'onere di 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per 9 miliardi lo specifico accantonamento, per 5 miliardi la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e per i restanti 7 miliardi la voce « Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese ».

PROPOSTE DI LEGGE

—
N. 2285

ART. 1.

L'intervento straordinario a favore della pesca marittima previsto dalla legge 29 febbraio 1980, n. 57, è prorogato, con le stesse norme di cui agli articoli 1 e 2 della suddetta legge, anche per l'esercizio finanziario 1981 con decorrenza 1° gennaio 1981.

ART. 2.

All'onere di lire 25 miliardi derivante per l'anno 1981 dalla applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

N. 2352**ART. 1.**

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione ed il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, elevando il contributo a lire 150 al chilogrammo, anche per l'esercizio finanziario 1981 con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

ART. 2.

All'onere di lire 50 miliardi, derivante per l'anno 1981 dell'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto-legge 11 maggio 1981, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 12 maggio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un intervento straordinario a favore della pesca marittima, in attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino del settore, considerato anche che con il 31 dicembre 1980 sono scadute le misure di sostegno di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la realizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, anche per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti.

L'erogazione del contributo sarà rapportata ai nuovi costi del gasolio, purché entro il limite di spesa di cui al successivo articolo 3, avverrà con scadenza trimestrale ed avrà carattere di degressività.

ARTICOLO 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

ARTICOLO 3.

All'onere di 21 miliardi, derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1981.

PERTINI

FORLANI - COMPAGNA - ANDREATTA -
LA MALFA.

Visto, il Guardasigilli: SARTI.